

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

---

*Mercoledì 17 giugno 1998. — Presidenza del Presidente Mario PEPE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, con delega alla protezione civile, Franco Barberi.*

**La seduta comincia alle 13,45.**

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Il senatore Ivo TAROLLI, in relazione alla decisione della Commissione di procedere, sui disegni di legge S. 2073, 2440 e 3308, ad audizioni degli esponenti della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, chiede di convocare, in sede informale, le rappresentanze delle comunità ladine, che esprimono le istanze dei diretti destinatari delle norme che si intende introdurre con i suddetti disegni di legge.

Conviene la Commissione.

#### **Disegno di legge:**

**MANFREDI ed altri. — Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (S. 1874).**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato)

*(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, iniziato nella seduta del 16 giugno scorso.

Il Sottosegretario Franco BARBERI si dichiara complessivamente favorevole alla proposta di legge in esame, che è il frutto di un approfondito lavoro svolto a suo tempo nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile dal senatore Luigi Manfredi, primo firmatario della proposta. Ritiene infatti che esista un problema di funzionale riparto delle competenze, problema al quale il disegno di legge dà una risposta corretta, in linea sia con la sentenza n. 157 del 1995 della Corte costituzionale, sia con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 112 del 1998. È anche opportuno vagliare la possibilità di un inasprimento delle pene per i responsabili di incendi boschivi, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del disegno di legge. Ritiene peraltro che, oltre ad alcune correzioni di carattere meramente tecnico, debba essere riconsiderata la disposizione di cui all'articolo 3, 3° comma, in materia di redazione e pubblicazione della carta forestale d'Italia, dovendo a suo avviso tale competenza essere affidata non già all'Istituto geografico militare, quanto piuttosto al Ministero per le politiche agricole o alle regioni; per quanto concerne l'articolo 7, 4° comma, rileva che si deve decidere se attribuire, in materia di mappe di peri-

colosità, una competenza piena al Ministero dell'ambiente ovvero alle regioni.

In conclusione, il sottosegretario Barberi si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, pur facendo presente che nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile è stata prevista l'elaborazione di un disegno di legge quadro di riordino della protezione civile, destinato a ricomprendere anche le materie di cui si tratta.

Il senatore Giorgio BORNACIN, relatore, dichiara di condividere le osservazioni fatte dal sottosegretario in merito ad una specificazione dei poteri delle regioni. Presenta, quindi, la seguente proposta di parere:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge S. 1874, recante »Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi»,

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento all'articolo 3, 3° comma, è opportuno che il compito di redazione, pubblicazione e aggiornamento della carta forestale sia demandato alle regioni, previo congruo trasferimento di risorse e di personale;

b) con riferimento all'articolo 7, 4° comma, è opportuno che la trasmissione delle planimetrie del territorio comunale percorso dal fuoco sia fatta alle sole regioni e non anche al Ministero dell'ambiente.

La Commissione approva.

#### Disegno di legge:

**DE CAROLIS ed altri. – Legge quadro per l'artigianato (S. 3194).**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Guido DONDEYNAZ, relatore, riferisce che la necessità di redigere una nuova legge quadro in materia di artigianato è fortemente sentita dalla categoria ed è stata anche avvertita dalla Commissione in sede di esame dello schema di decreto legislativo sul conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali (osservazione di cui alla lettera f) del parere espresso nella seduta del 24 marzo scorso). Il disegno di legge n. 3194, pertanto, riflette tale esigenza e, sotto questo profilo, incontra l'approvazione del relatore, che ne è del resto cofirmatario.

In particolare, il nucleo qualificante del disegno di legge è costituito dalle disposizioni contenute negli articoli da 2 a 7, che ridefiniscono le nozioni giuridiche di imprenditore artigiano, impresa artigiana, società artigiana, consorzi, società consortili e associazioni temporanee fra artigiani, vertendo così su aspetti riconducibili tutti alla disciplina privatistica del settore.

Per quanto invece attiene ai profili amministrativi, il relatore rileva che il progetto di legge risente di un'impostazione ormai superata, che non è in linea con le finalità della riforma amministrativa avviata dalla legge n. 59 del 1997. A titolo di esempio cita la previsione, all'articolo 10, del Consiglio nazionale dell'artigianato, organismo soppresso dall'articolo 16, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Inoltre, non ritiene condivisibile la qualificazione delle disposizioni come principi fondamentali di riforma economico-sociale, contenuta nell'articolo 1, 3° comma.

In conclusione, il relatore, nell'esprimere una valutazione positiva per quanto attiene alla nuova disciplina privatistica dell'impresa artigiana, ritiene che debbano essere riconsiderate le disposizioni che riguardano il riparto delle funzioni normative e amministrative tra lo Stato e le regioni.

Il Presidente Mario PEPE osserva che in effetti i compiti e le funzioni di

carattere amministrativo concernenti la materia dell'artigianato devono ormai essere ricondotti interamente alla sfera di competenza regionale.

Anche il senatore Giuseppe TURINI dichiara di condividere l'impostazione data dal relatore, in quanto, a parte le disposizioni che definiscono la figura del-

l'impresa artigiana, deve per il resto essere affermata la competenza normativa e amministrativa delle regioni.

Il Presidente Mario PEPE, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14,10.**